



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale

NR.557/PAS.12105.10089.G(2)
Rif.w.a. 48440/09 Area I/ter del 6 luglio 2010

Roma, 28 SET. 2010

OGGETTO: riconoscimento della qualifica di guardia giurata volontaria per la
vigilanza zoofila ai sensi della legge n. 189/2004.

ALLA PREFETTURA - UTG DI

TORINO

Con la nota sopra distinta, codesto Ufficio comunica che procederà al rinnovo dei titoli in scadenza delle guardie giurate dell'ENPA, definendo le funzioni autorizzate ai sensi della normativa di cui all'oggetto, in maniera uniforme rispetto a quelle indicate nei titoli rilasciati a tutte le altre associazioni.

Al riguardo pare di poter condividere tale iter sulla base di quanto di seguito esposto.

L'articolo 6, comma 2, L.n.189/2004 dispone che "la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali d'affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute" (in detto ambito sono comprese anche le guardie volontarie dell'ENPA).

Tale affidamento è, tuttavia, contrassegnato da limitazioni che restringono notevolmente l'attività di polizia giudiziaria che detti soggetti possono svolgere. Questa, infatti, è limitata alle sole fattispecie penali che riguardano gli animali d'affezione, vale a dire esclusivamente i cani ed i gatti.

L'estensione, proposta da alcuni, agli "animali da compagnia" comporterebbe una applicazione analogica o estensiva della norma penale che viola il disposto dell'art.14 delle disposizioni sulla legge in generale che stabilisce testualmente: "le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati".



Ministero dell'Interno

- 2 -

Per lo stesso motivo sono da ritenersi infondate le interpretazioni che attribuiscono all'inciso "con riguardo agli animali d'affezione" il significato di "con particolare attenzione, con particolare rispetto", per sostenere che le guardie zoofile abbiano competenza di polizia giudiziaria con riferimento a tutti gli animali, anche se con particolare attenzione a quelli d'affezione.

Il preciso riferimento agli "animali d'affezione", contenuto nel menzionato art.6, 2°co., L.189/04, non può che rinviare all'unico testo normativo statale che definisce detti animali, ovvero alla L.n.281 del 14.8.1991 "legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che appunto prevede solo i cani e i gatti quali "animali d'affezione" (art.2).

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di competenza.

IL DIRETTORE

(Handwritten signature)

/RS